

**CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO**  
**PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**VALIDITA' 01.01.2016-31.12.2019**

L'anno duemila diciassette il giorno 03 del mese di AGOSTO presso la sede della Cassa Integrazione malattia ed infortuni / Ebat per gli operai agricoli della provincia di Agrigento tra:

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI AGRIGENTO

Rappresentata da Rosario Marchese Ragona, Alessandro Vita e Marco Vivona;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI AGRIGENTO

rappresentata da Roberto Caruana e Giuseppe Micciche;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI AGRIGENTO

rappresentata da GIUSEPPE... VALENZA.....;

la FLAI – CGIL DI AGRIGENTO rappresentata da Francesco Colletti , Carmelo di Franco e Giuseppe di Franco;

la FAI – CISL DI AGRIGENTO rappresentata da Filippo Bartolotta e Iacono Veronica;

la UILA – UIL DI AGRIGENTO rappresentata da Calogero Acquisto e Rosario D'angelo.

Le parti convengono di depositare il presente contratto presso il S.U.P.L. di Agrigento e di inviarne copia all'INPS.

### SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese agricole e florovivaiste e gli operai agricoli da esse dipendenti.

Il contratto Provinciale si applica in particolare alle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e del CCNL vigente e delle altre disposizioni di legge vigenti.

### ART. 1 - RELAZIONI SINDACALI

Le parti contraenti convengono

L'Osservatorio Provinciale, ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, al fine di:

- Monitoraggio del mercato del lavoro ed utilizzo di manodopera extracomunitaria;
- Definizione delle convenzioni;
- Confronto in riferimento alle politiche di sviluppo dell'agro-alimentare per gestire l'evoluzione delle trasformazioni in atto al fine di collocare qualità e tutela del lavoro al centro dell'impresa;
- Tracciabilità dei prodotti;
- Confronto su contenzioso e vertenze come procedura preventiva per evitare il ricorso alla magistratura;
- Monitoraggio violazione delle leggi e del contratto;
- Verifica semestrale del numero delle giornate dichiarate e dei lavoratori assunti come deterrente contro il lavoro nero - sommerso - illegale;
- Tutto quant'altro riportato dall'articolo 6 del CCNL vigente.

### MERCATO DEL LAVORO

### ART. 2 - ASSUNZIONE

Le assunzioni degli OTD devono essere fatte:

1. Per fasi lavorative, così come definite dal precedente CPL, con garanzia di occupazione per tutta la durata delle stesse;
2. Per l'esecuzione di più lavori stagionali con garanzia minima di almeno 101 giornate;

Per le assunzioni e le riassunzioni degli OTD si concorda la stipula di un contratto scritto con l'assistenza delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, il cui modello che viene allegato al CPL - deve individuare il profilo professionale, il trattamento economico, la durata e le fasi colturali, così come stabilite dai precedenti contratti provinciali di lavoro.

Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il ruolo delle OO.SS. firmatarie del presente contratto si svolge come previsto dall'art.21 del CCNL vigente.

### **ART. 3 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

In materia di apprendistato il ruolo delle OO.ss. firmatarie del presente contratto, si svolge come previsto dall'art. 18 del CCNL vigente e successive modificazioni contenute nell'accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.L.GS. N.81/2015 del 23/02/2017 dalle parti sociali agricole a livello nazionale.

### **ART. 4 - RIASSUNZIONE**

I lavoratori che hanno prestato la propria attività nell'anno precedente per almeno 51 giornate nella stessa azienda hanno diritto alla riassunzione previa richiesta scritta avanzata tramite le OO.SS. firmatarie del presente contratto; agli stessi dovrà essere garantito almeno lo stesso numero di giornate effettuate nell'anno precedente salvo cause di forza maggiore. Nella riassunzione le priorità sono le seguenti: professionalità – anzianità di servizio – situazione di famiglia.

### **ART. 5 - CONVENZIONI**

In materia di convenzioni il ruolo delle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori si svolge come previsto dall'articolo 28 del CCNL vigente.

### **ART. 6 - LAVORATORI MIGRANTI**

Ai lavoratori migranti, considerando tali quelli che svolgono le prestazioni lavorative nell'azienda che dista oltre i 50 Km dal comune di residenza, devono essere garantite le giornate che scaturiscono da accordo scritto in applicazione del presente CPL. In tale accordo, di volta in volta, sarà stabilito tra le parti che in presenza di particolari condizioni di lavoro, deve essere fornito vitto ed alloggio.

Le spese di trasporto, qualora l'azienda non vi provveda con mezzi propri, sono a carico del datore di lavoro e pari al rimborso del prezzo del biglietto a.r. del mezzo pubblico giornalmente utilizzato, se compatibile.

Se il posto di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, ed il lavoratore utilizza il proprio automezzo, dovrà essere corrisposta una indennità pari ad un quinto del costo della benzina, per ogni chilometro percorso in a. e r.

### **ART. 7 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E NEO COMUNITARI**

Le parti si debbono impegnare ad assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree di sfruttamento, alla clandestinità e al ruolo di controparte degli altri disoccupati.

In rapporto alla nazionalità di ogni lavoratore, e pertanto agli usi – costumi e religione, devono essere garantite soluzioni più adeguate in materia di orario, festività, ferie, accoglienza e servizi in genere.

Un monitoraggio degli effetti delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari e neocomunitari, sarà periodicamente effettuato dall'Osservatorio provinciale.

### **ART. 8 - RACCOLTA DEL PRODOTTO ALLA PIANTA**



Le aziende che effettuano la vendita dei prodotti sulla pianta, sono tenute a darne comunicazione all'INPS. L'osservatorio provinciale avrà anche il compito di monitorare gli adempimenti previsti per le aziende e vigilare sulla conformità dei rapporti di lavoro instaurati.

### **CLASSIFICAZIONE OPERAI SETTORE ITTICOLTURA E MITILICOLTURA**

**Il presente C.P.L. si applica , inoltre alle aziende che esercitano attività di itticoltura, acquacoltura, mitilicoltura sia a terra che in mare o negli specchi d'acqua interna ed attività di allevamento di pesci e altri organismi d'acqua.**

Inoltre, per quanto riguarda la declaratoria delle qualifiche e mansioni, nell'articolo 9 "CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI" del suddetto C.P.L., in aggiunta a quanto in esso già indicato, devono essere ricomprese le qualifiche e mansioni appresso indicate.

#### **Area 1 livello1**

##### Responsabile dell'allevamento in mare e/o in acque dolci e salmastre:

L'operaio che con autonomia esecutiva, responsabilità, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di calcolare le dosi giornaliere di alimentazione, la biomasse presenti in vasca, di individuare le patologie emergenti e i conseguenti trattamenti medicanti, lo stato di salute dei pesci, di coordinare lo smezamento della biomasse, il trasporto e lo scarico degli avannotti in mare, di controllare le pesature e il confezionamento a regola d'arte delle casse del pesce in vendita.

#### **Area 1 livello 2**

##### Responsabile tecnico degli impianti in superficie e dei controlli subacquei:



L'operaio che in possesso di specifiche conoscenze e con elevata competenza professionale sia in grado di svolgere le operazioni di smezamento e spostamento delle vasche di allevamento garantendo, attraverso l'uso di autorespiratore da utilizzare per controlli subacquei, il momento puntuale di esecuzione e di assicurare la perfetta funzionalità delle tecnologie presenti negli impianti di superficie. L'operaio che per capacità ed esperienza, in piena autonomia decisionale gestisce il ciclo della produzione e dell'allevamento di una o più strutture di mitilicoltura.



##### Coordinatore offshore di superficie:


L'operaio che, con responsabilità organizzative e di coordinamento, esegue il controllo, la manutenzione ordinaria e correttiva, la sostituzione di elementi della struttura esterna delle gabbie o comunque della impiantistica in genere.



##### Sommozzatore esperto:

L'operaio che esegue in piena autonomia l'installazione, il controllo, la manutenzione, riparazione, sostituzione di reti e cavi di ormeggio sotto il livello dell'acqua o a terra compresa eventuale impiombatura; provvede alla raccolta della mortalità cura la gestione e la manutenzione dell'attrezzatura individuale; la registrazione dell'attività di manutenzione e della rivelazione dei parametri di processo; all'occorrenza conduce mezzi nautici e terrestri semplici o attrezzati per cui sia richiesta specifica licenza. Coordina gruppi e/o squadre di sub.

#### **Area 2 livello 1**



Responsabile delle fasi di lavorazione all'interno di un impianto di allevamento o di depurazione con azione di coordinamento in mitilicoltura:

L'operaio che con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquista per pratica e/o per titolo, sia in grado di svolgere più attività nell'ambito di una unica unità poderale pluri – produttiva ivi comprese le diverse operazioni colturali necessarie per la produzione, la raccolta e l'immagazzinamento dei prodotti.

Il miticoltoe che per capacità ed esperienza sia in grado di gestire autonomamente un ciclo produttivo.

Caposquadra vivaista:

L'operaio che guida, controlla, con apporto di adeguata competenza tecnico- pratica, un gruppo di lavoratori, esercitando un certo potere di iniziative per la condotta dei risultati delle lavorazioni;

provvede, personalmente, al governo dei prodotti o degli alimenti di produzioni interne nelle varie fasi; controlla i ritmi di crescita anche con osservazioni al microscopio; misura volumi e le caratteristiche biofisiche, vigila sull'insorgenza di patologie e/o contaminazioni; provvede all'alimentazione del prodotto mediante distribuzione manuale o sistema automatico dei nutrienti; verifica la corrispondenza tra le quantità predisposte e quelle da somministrare in funzione del consumo e/o dell'effetto sulla crescita; registra su apposite schede e/o al terminale i dati relativi all'attività svolta; valuta la qualità del prodotto da acquistare con riferimento all'entità delle malformazioni, verifica le consegne del prodotto da parte del trasportatore.

Conduttore di macchine o natanti:

L'operaio che conduce macchine o mezzi navali di grosse dimensioni per cui occorre specifica licenza di guida, svolgendo attività polivalente di conduttore e meccanico. Manovra gru automontate su natanti, conduce e manovra elevatori a forche.

Sommozzatore:

L'operaio che attraverso specifiche istruzioni esegue il controllo, la manutenzione, l'installazione, la riparazione, la sostituzione di cavi di ormeggio e di reti sotto il livello dell'acqua oppure a terra; provvede alla raccolta della mortalità, cura la gestione e la manutenzione dell'attrezzatura individuale, all'occorrenza conduce mezzi nautici e terrestri semplici o attrezzati per i quali sia richiesta anche specifica licenza. (Il passaggio della su detta qualifica, dall'area 2 livello 2 ad area 2 livello 1 decorre a far data dal 01/09/2017).

**Area 2 livello 2**

Vivaista:

L'operaio che provvede al governo dei prodotti o degli alimenti di produzione interna (alghie, rotiferi e artemie, ecc.) nelle varie fasi: semina, moltiplicazione per divisione, alimentazione.

svezzamento, pre - ingrasso; esegue controlli dei ritmi di crescita anche con osservazioni al microscopio, misura i volumi e le caratteristiche biofisiche, vigila sull'insorgenza di patologie e contaminazioni.

Esegue semplici lavori di manutenzione relative alle apparecchiature di competenza quali per esempio sostituzione filtri, collegamenti idraulici, verifica parametri UV.

Registra su appositi moduli predisposti l'attività svolta.

Addetto all'alimentazione:

L'operaio che predispone, anche dosando e miscelando diversi componenti, il mangime destinato all'alimentazione del prodotto di una delle fasi di crescita; distribuisce manualmente o tramite sistema automatico l'alimentazione; verifica la corrispondenza tra le qualità predisposte e quelle da somministrare in funzione della consumazione e dell'effetto sulla crescita, esegue semplici lavori di manutenzione sulle apparecchiature di competenza.

Addetto selezione – trasferimenti:

L'operaio che sulla base di specifici programmi giornalieri, organizza e guida l'attività di trasferimento dei pesci, conta e seleziona, raccoglie il prodotto e lo smista o trasferisce, misura le caratteristiche biofisiche, esegue la valutazione del peso medio.

Magazziniere di reparto:

l'operaio che sistema e movimentata il mangime, assicura il controllo delle bolle di entrata e uscita, aggiorna le schede di inventario, verifica la consistenza delle scorte, predispone su indicazione del responsabile le quantità del mangime per le vasche anche miscelando i prodotti di diversa granulometria, prepara il nutriente medico su indicazione e ricetta del veterinario per trattamenti curativi e profilattici, usa i normali strumenti di gestione informatica per utilizzo e il controllo del magazzino.

Sorvegliante d'impianto – guardiania a mare:

L'operaio che sulla base di istruzione controlla clinicamente il corretto funzionamento degli impianti in assenza del personale addetto; verifica i valori dei parametri di funzionamento ed eventualmente esegue le regolazioni, per riportarli alle prescrizioni, interviene secondo le tabelle orarie sui sistemi regolazione, registra manualmente o su terminali i dati dell'attività svolta.

Guardiania a mare; sorveglia, controlla le gabbie e il loro ancoraggio, le boe di segnalazione, vigila sull'impianto. Segnala eventuali anomalie, avvisa i diretti responsabili di eventuali problematiche, avverte il diretto responsabile in presenza di mareggiata. E' in possesso di patente nautica.

Supervisore confezionamento:

L'operaio che dispone, in riferimento a un programma definito e a procedure note, l'esecuzione dei lavori di confezionamento da parte di personale dipendente o esterno: provvede al controllo della qualità e temperature del pescato, segnalando eventuali anomalie ai responsabili, selezione e carica il pescato sulle apparecchiature automatiche, ne verifica la marcatura, il peso, il trasferimento e la

collocazione nel magazzino frigorifero, conta le cassette e la contabilizzazione del pesce per taglia, compila i rapporti giornalieri imputandoli al terminale, controlla la consegna del pescato al trasportatore secondo la lista degli ordini predisposta dall'amministrazione, emette e stampa bolle e fatture accompagnatorie.

#### Addetto offshore di superficie

L'operaio che esegue il controllo, la manutenzione ordinaria e correttiva e l'eventuale sostituzione di elementi della struttura esterna della gabbie; esegue nel controllo, la manutenzione ordinaria e correttiva e l'eventuale sostituzione e riparazione di elementi delle reti, ne cura la classificazione e l'allocazione nel magazzino reti. Coadiuvato il magazziniere nello scarico/carico del mangime, controlla le bolle di entrata del margine, cura e tiene in ordine i piazzali e lo spostamento delle attrezzature; predispone e coadiuva, dietro indicazione del magazziniere, i sacchi del mangime da destinare all'alimentazione dei pesci.

#### Manutentore:

L'operaio che esegue lavori di aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine, impianti e attrezzature, ivi comprese le reti da pesca, sostituzione filtri, collegamenti idraulici, verifica dei parametri UV, provvede all'installazione di impianti elettrici, di luce e forza motrice o fluidodinamica sulla base di schemi, verifica la conformità di contratto e di legge delle apparecchiature tecnologie acquistate. Sa leggere ed interpretare schemi, disegni, conosce e sa utilizzare i plc.

Nel dettaglio le mansioni previste riguardano:

Addetto alla raccolta del pesce;

Addetto alla cucitura delle reti con conoscenza di arti marinesche;

Addetto alla conduzione di imbarcazioni munito di patente nautica;

Addetto alla stretta delle reti per la pesca;

Addetto al controllo dell'appetito dei pesci ed alla alimentazione;

Addetto alla selezione e al trasferimento dei pesci, conta e valutazione del peso medio;


Addetto al governo o degli alimenti di produzione interna (alghe, rotiferi, artemie, ecc.) nelle varie fasi ( semina, moltiplicazione per divisione, alimentazione svezzamento e pre-ingrasso);

Addetto alla piscina;

Addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissione in mitilicoltura;

Addetto all'accettazione e rendicontazione del prodotto in entrata per la depurazione in mitilicoltura;

Addetto alla movimentazione in tutte le sue fasi del ciclo di depurazione in mitilicoltura;





Addetto alla gestione dell'impianto di depurazione confezionamento e mantenimento in frigorifero compreso controlli, verifiche e manutenzione in mitilicoltura;

Addetto alla gestione, verifica e manutenzione degli impianti di filtraggio e produzione di ozono in mitilicoltura;

Addetto ai lavori di manutenzione generale allo stabilimento;

Addetto alla compilazione delle schede di verifica sia ai fini sanitari, che ai fini del controllo di filiera;

Addetto alla guida di automezzi e carrelli;

Magazziniere, anche con funzione di vendita;

Manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;

Guardiano di deposito;

Fattorino.

### Area 3 livello 2

#### COMUNE

Addetto alla comunicazione di imbarcazioni e remi e a motori senza patente nautica;

Addetto alla pulizia ed al controllo delle reti dei vivai dei pesci ed alla chiusura di esse con fascette;

Addetto alla pulizia dei pontili;

Addetto alla ghiacciatura del pesce;

Addetto al carico e scarico;

Addetto alle pulizie con e senza mezzi meccanici;

Garzone.

### ART. 9 - CLASSIFICAZIONE OPERAI AGRICOLI


Gli operai agricoli della provincia di Agrigento si classificano nelle seguenti aree professionali:

#### 1° AREA

I lavoratori che hanno il coordinamento di altri lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con autonomia di concezione e di iniziativa e svolgono lavori richiedenti specifica specializzazione

Livello 1:

- Ibridatore;



- 
- Selezionatore;
  - Conduttore-meccanico di macchine agricole complesse superiore a 200 HP; (vendemmiatrici-trebbie)
  - Innestatore;
  - Potatore artistico;
  - Fattore;
  - Conduttore di caldaie a vapore.

Livello 2:

- Capo Frantoiano;
- Addetto alla sorveglianza;
- Addetto agli impianti di serre e/o vigneti a tendone;
- Costruttore di muretti ed addetti alla manutenzione dei fabbricati rurali e degli impianti;
- Addetto alla manutenzione ed al funzionamento di impianti agricoli tecnicamente organizzati;
- Dosatore di trattamenti antiparassitari;
- Ortolano specializzato;
- Addetto a lavori in serra muniti di specifiche qualificazioni;
- Casaro;
- Giardiniere;
- Addetto alla manutenzione edile specializzata;
- LIVELLO B del CCNL operai florovivaisti.

2° AREA

Lavoratori senza autonomia di concezione e di iniziativa che svolgono mansioni polivalenti e richiedenti un periodo di pratica.

Livello 1:


- Addetto alla sistemazione di bancali da serra;
- Aiutante degli operai inquadrati nella 1° area livello 2;
- Addetto al trattamento di prodotti antiparassitari specializzati;
- Aiuto innestatore;


Livello 2:

- Cuoco in aziende agrituristiche e/o attività agricole connesse;
- Addetto alle macchine confezionatrici;
- Addetto all'irrigazione anticoccidica;
- Addetto alla lavorazione meccanica qualificata;
- Addetto al trattamento di antiparassitari;
- Addetto alla concimazione altamente qualificata;
- Aiutante di laboratorio;
- Addetto espurgo fossi, pozzi e canali;
- Addetto ai palmenti oleari e vinicoli;
- Addetto alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- Addetto alla distribuzione e vendita dei prodotti aziendali;
- LIVELLO D CCNL operai florovivaisti;
- Addetto manutenzione edile qualificata;




8







- 
- Cantiniere;
  - Meccanico di mezzi agricoli;
  - Caposala in agriturismo e/o attività agricole connesse;
  - Addetto alla manutenzione e gestione impianti vari;
  - Responsabile alle scuderie e istruttore
  - Bagnino.



### 3° AREA:


Lavoratori generici addetti a lavori non richiedenti specifica preparazione professionale.

#### Livello 1:

- Abbattitore di alberi da legno industriale;
- Operatore di fattoria didattica;
- Addetti all'impiantistica delle serre e dei tunnel senza responsabilità organizzativa;
- Addetti alla irrigazione e manutenzione per gli impianti alimentati con tecniche all'avanguardia;
- Addetto alle attività ricettive in agriturismo e/o attività agricole connesse;
- Aiuto cuoco in agriturismo e/o attività agricole connesse;
- Addetto alla potatura per colture praticate presso impianti sperimentali;
- Dosatori e miscelatori di prodotti antiparassitari nocivi semplici;
- Vivaisti addetti alle operazioni logistiche;
- Custode;
- Addetto ai servizi ricreativi;
- Autista di mezzi destinati al trasporto di prodotti agricoli;
- Lavorazioni di carni e taglio quarti.

#### Livello 2:

- 
- 
- 
- Conduttori di macchine agricole semplici di potenza inferiore hp 100;
  - Addetto alla manutenzione impianti vari;
  - Operai generici negli oleifici;
  - Trasporto di cose con mezzi meccanici;
  - Operai addetti alla concimazione meccanica semplice;
  - Operai addetti alla raccolta di prodotti agricoli in serra ed in pieno campo;
  - Manovale cantiniere;
  - Operaio addetto alla irrigazione che svolgono orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa;
  - Operai addetti alla vendemmia, alla raccolta delle olive, della frutta secca, e della frutta di colture arboree in genere;
  - Magazziniere;
  - Addetti ai servizi di pulizia, mensa e riordino delle camere in aziende agrituristiche e/o attività agricole connesse;
  - Addetto al servizio di sala in aziende agrituristiche e/o attività agricole connesse;
  - Operai addetti alla cernita all'incarto e al confezionamento di prodotti destinati alla commercializzazione;
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- Addetto alla pulitura delle stalle, alla nutrizione degli animali alla mungitura e alla pastorizia;
  - Addetto alla potatura manuale;
  - Addetto alla manutenzione edile;
  - Addetto alla consegna e ritiro di prodotti e/o documenti;
  - Lavapiatti;
  - Addetti ai servizi di manutenzione ordinaria;
  - Operatore apistico.

Livello 3 :

Si applica a tutti gli operai con le mansioni del 2 livello che per la prima volta trovano occupazione nelle aziende agricole per un periodo di lavoro di almeno 51 giornate effettivamente lavorate.

## **NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO**

### **Art. 10 – ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro viene fissato in 39 ore settimanali. Tale orario sarà distribuito in cinque giornate di lavoro, dal lunedì al venerdì, (per 4 giorni a 8 ore e il quinto giorno a 7 ore), oppure potrà essere distribuito in ore 6 e 30 minuti giornalieri dal lunedì al sabato.

Su istanza presentata dall'azienda e in sede di trattativa aziendale le parti (azienda rappresentata dai sindacati datoriali e i lavoratori rappresentati dai sindacati dei lavoratori) possono stabilire, i periodi in cui per particolari esigenze e per fasi lavorative, un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro periodo dell'anno, tale distribuzione dell'orario di lavoro sarà possibile sia per gli OTI che per gli OTD.

### **Art. 11 – RIPOSO SETTIMANALE**

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in presenza di particolari esigenze aziendali, agli operai addetti al governo degli animali che dovessero lavorare la domenica, verrà concesso il riposo compensativo in altro giorno della settimana. Tale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

### **Art. 12 – PERMESSI PER CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA E RECUPERO SCOLASTICO**

I lavoratori che intendono fruire di permessi per la frequenza di corsi di addestramento professionale o di recupero scolastico con rapporto di lavoro OTD – OTI utilizzeranno il monte ore previsto dal CCNL. Gli stessi hanno l'obbligo di presentare all'azienda il certificato di iscrizione rilasciato dall'Ente o dalla scuola.

### **Art. 13 – PERMESSI STRAORDINARI**

*ran*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*A*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Ai fini di cui alla rubrica in titolo si rimanda integralmente alle previsioni di cui all'art. 38-Permessi straordinari e congedi parentali del vigente CCNL

*Ai decreti di legge e come una giornata di lavoro retribuito da usufruire secondo le modalità previste dalla legge 13-7-67 n. 581 -*

**Art. 14 - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO NOTTURNO OPERAI AGRICOLI**

Fermo restando quanto previsto dal CCNL e per quanto demandato al CPL il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

**Art. 15 - INTERRUZIONI - RECUPERI**

Nel caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore, l'operaio agricolo a tempo determinato, avra' diritto al pagamento della effettiva giornata lavorata, così come previsto dall'attuale vigente CCNL. Nella eventualità di interruzione a causa di intemperie per gli OTI il recupero si effettuerà nel limite di un'ora giornaliera e dieci settimanali.

*(1) ORE EFFETTIVE LAVORATE NELLA GIORNATA*

**Art. 16 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

In fase di programmazione dell'attività agricola le aziende dovranno procedere ad assumere un carico di manodopera sufficiente, al fine di consentire agli OTI l'effettivo godimento degli istituti contrattuali ( riposi - ferie - festività - riduzione orario ).

Per garantire ciò le aziende potranno organizzare turni di lavoro di OTD integrandoli con gli OTI con accordi aziendali.

*Concordato*

**Art. 17 - NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO**

Le parti concordano un aumento salariale pari al 2.00% della paga in vigore raggiunta al 31/12/2015 come da tabella allegata a partire dal *01/08/2017*

| OTD - SALARIO PROVINCIALE LORDO A PARTIRE DAL / /2017 |           |              |        |         |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------|
| Classificazione                                       | Paga base | III Elemento | T.F.R. | Totale  |
| 1° AREA - 1° LIVELLO                                  | € 55,64   | € 16,94      | € 4,80 | € 72,58 |
| 1° AREA - 2°                                          | €         | €            | €      | €       |

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*




|              |       |       |      |       |
|--------------|-------|-------|------|-------|
| LIVELLO      | 53,18 | 16,19 | 4,59 | 69,37 |
| 2° AREA - 1° | €     | €     | €    | €     |
| LIVELLO      | 51,38 | 15,64 | 4,43 | 67,02 |
| 2° AREA - 2° | €     | €     | €    | €     |
| LIVELLO      | 48,65 | 14,81 | 4,20 | 63,47 |
| 3° AREA - 1° | €     | €     | €    | €     |
| LIVELLO      | 47,41 | 14,43 | 4,09 | 61,85 |
| 3° AREA - 2° | €     | €     | €    | €     |
| LIVELLO      | 42,43 | 12,92 | 3,66 | 55,35 |
| 3° AREA - 3° | €     | €     | €    | €     |
| LIVELLO      | 33,35 | 10,15 | 2,88 | 43,50 |

A

| OTI – AUMENTO DEL 2% - SALARIO PROVINCIALE LORDO A PARTIRE DAL 01/10/2017 |           |            |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|----------|
| Classificazione                                                           | Paga base | AUMENTO 2% |  | Totale   |
| 1° AREA - 1°                                                              |           |            |  | €        |
| LIVELLO                                                                   | 1.418,24  | 28,36      |  | 1.446,60 |
| 1° AREA - 2°                                                              | €         |            |  | €        |
| LIVELLO                                                                   | 1.355,56  | 27,11      |  | 1.382,67 |
| 2° AREA - 1°                                                              | €         |            |  | €        |
| LIVELLO                                                                   | 1.309,64  | 26,19      |  | 1.335,83 |
| 2° AREA - 2°                                                              | €         |            |  | €        |
| LIVELLO                                                                   | 1.240,22  | 24,80      |  | 1.265,02 |
| 3° AREA - 1°                                                              | €         |            |  | €        |
| LIVELLO                                                                   | 1208,61   | 24,17      |  | 1.232,78 |
| 3° AREA - 2°                                                              | €         |            |  | €        |
| LIVELLO                                                                   | 1081,64   | 21,63      |  | 1.103,27 |
| 3° AREA - 3°                                                              | €         |            |  | €        |
| LIVELLO                                                                   | 850,00    | 17,00      |  | 867,00   |




**Art.18 ATTREZZI ED UTENSILI**


- Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire mezzi ed attrezzature per la prestazione d'opera.

**Art. 19 OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI**

- Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare la documentazione prevista dalle leggi in vigore.  
La corresponsione della paga degli OTI avverrà alla fine di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà corrisposto alla fine di ogni settimana o di ogni 15 giorni o di ogni fine mese.

**Art. 20 RIMBORSO SPESE**

*Handwritten signatures and initials:*      



- I lavoratori comandati a prestare servizio fuori dall'azienda hanno diritto al rimborso delle spese effettuate ( viaggio – vitto – alloggio ) previa presentazione delle pezze giustificative.

#### **Art. 21 INDENNITA' CHILOMETRICHE**

- L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a KM 3, dal centro di raccolta individuato dall'azienda d'intesa con le organizzazioni professionali;

nel caso in cui non venga individuato il centro di raccolta la distanza decorre dal comune ove è situato l'ufficio di collocamento dell'azienda assuntrice.

- qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal primo comma, al lavoratore che si reca al posto di lavoro ,con mezzi propri, percorrendo da un minimo di Km.3 ad un massimo di 10 Km, andata e ritorno, sarà erogata una indennità forfetaria giornaliera per rimborso spese, di € 2,50. Percepiranno inoltre una indennità pari ad 1/5 del costo della benzina, per ogni KM percorso in andata e ritorno oltre i 10 KM.

Nel caso in cui i lavoratori utilizzeranno un solo mezzo per il raggiungimento del luogo di lavoro(auto condivisa) l'indennità di cui sopra verrà erogata al proprietario del mezzo.

#### **Art. 22 TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

Fermo restando quanto previsto dal protocollo d'intesa allegato al CCNL, le parti, concordano di programmare interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività ed a garantire la salvaguardia dell'ambiente. La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere i centri pubblici ( ASL Centri universitari ecc.) lo stato di attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.

Le organizzazioni firmatarie del CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le ASL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro.

Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su gruppi di lavoratori a rischio.

Nell'ambito della provincia di Agrigento vengono individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività pesanti e disagiati:



lavori inerenti l'impiego di fitofarmaci – preparazione e somministrazione anticrittogamici erbicidi insetticidi – lavori in serra – lavori con macchine agricole complesse pesanti – lavori con concimi corrosivi – lavori in acqua – puliture interne vasche da vino – lavori in silos – scasso a mano – trasporto e maneggio di pesi superiori a KG 15 - abbattimento di alberi con mezzi non meccanici – pulitura stalle e lavori in concimaia.

Per i lavori che presentano fattori di nocività pesanti e disagiati, si applica una riduzione di due ore e trenta minuti dell'orario di lavoro giornaliero a parità di retribuzione.

Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del 10%.

Per tali lavori le parti concordano la rotazione dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per l'effettuazione di formazione, informazione ed addestramento ai lavori sui problemi della salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di tali corsi si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRALEGEM/EBAT.

Le aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla prevenzione del rischio infortuni.





**Art. 23 RAPPRESENTANTI DI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE.**

Nelle Aziende operanti nella Provincia di Agrigento che occupino operai agricoli per un monte giornate inferiore a 150 per cui non è previsto dal CCNL l'elezione o designazione della RLS si provvede alla nomina o elezione della RLS in ambito territoriale o di bacino nel numero almeno di uno per comune.

I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriale verranno designati mediante comunicazione a firma dalle Segreterie Prov.li alle OO.DD. firmatarie del presente contratto.

Le RLST restano in carica per tre anni salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS FAI – CISL FLAI – CGIL UILA – UIL.

Per la gestione del servizio fornito dai R.L.S.T. viene stabilita una contribuzione a carico delle Aziende pari a Euro 0,08 per ogni giornata di occupazione. Inoltre verra' fornito un servizio di informazione a favore dei datori di lavoro in materia del T.U. 81/08 ed in particolare gli adempimenti e gli obblighi del RSPP.

Tale contribuzione andrà a favore delle OO.SS e DATORIALI per l'attività di cui sopra svolta dal comitato.

Il comitato avrà una gestione finanziaria propria ed i costi generali dovranno essere interamente coperti dalla contribuzione a carico delle aziende pari a € 0,08 per ogni giornata lavorativa;

Per la riscossione del contributo si utilizzerà la CASSA EXTRA LEGEM/EBAT attraverso la convenzione INPS – OO.SS. – OO.PP.

**Art. 24 DELEGATO D'AZIENDA RSA – RSU.**

Data la parcellizzazione delle aziende per controllare l'esatta applicazione dei contratti di lavoro, le Leggi sociali – previdenziali e sanitarie vengono individuati nell'ambito del territorio tre delegati (R.S.C.) rappresentanti sindacali comunali nominati dalle OO.SS. in rappresentanza delle Aziende che occupino meno di cinque operai agricoli.

Le assemblee sindacali possono essere richieste dalla RSA – RSU e dalle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.



**Art. 25 QUOTE SINDACALI PER DELEGA.**

Nei confronti degli iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto l'Azienda è tenuta dietro lettera o delega sottoscritta dal lavoratore ad operare la trattenuta per contributi sindacali all'1 % del salario lordo risultante dalla busta paga.

La lettera o delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul conto corrente bancario secondo le modalità che le OO. SS. Comunicheranno.

**Art. 26 ATTIVITA' BILATERALE.**



14

Si continuerà a lavorare per dare un migliore servizio ai lavoratori e per ampliare i compiti nel campo dell'erogazione delle indennità integrative sanitarie.

Al riguardo si stabilisce l'integrazione del 20% all'indennità di legge, durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro e maternità. La spesa inerente sarà a carico della Cassa Extra Legem/ebat. Si propone altresì l'integrazione dell'indennità di malattia per i lavoratori apprendisti (come previsto dall'accordo nazionale sull'apprendistato del 23/02/2017)

#### **Art. 27 CASSA EXTRA LEGEM./ENTI BILATERALI AGRICOLI TERRITORIALI**

In applicazione dell'articolo 60 del CCNL, allo scopo di garantire agli operai agricoli le indennità integrative e quelle di legge per malattia ed infortunio sul lavoro le parti concordano :

- Un contributo pari a € 0,51 per ogni giornata di occupazione, comprensivo del contributo previsto dagli articoli 23 e 24 del presente CPL di cui € 0,31 a carico delle aziende e € 0,20 a carico dei lavoratori, da versare alla "CASSA INTEGRAZIONE MALATTIE ED INFORTUNI PER GLI OPERAI AGRICOLI/EBAT".

Le modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione di prestazioni nonché quelle di funzionamento della cassa sono stabilite dalla convenzione INPS, dallo statuto e da appositi regolamenti facenti parte del presente contratto.

Le tabelle salariali devono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore anche quelle operate in applicazione della presente norma.

Le casse extra legem/ebat possono' inoltre:

- svolgere le funzioni demandate all'osservatorio provinciale;
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal cpl di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportuni per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione

Inoltre la parti si impegnano che entro 60 giorni dalla sottoscrizione del cpl provinciale, di operare le linee guida ed uno statuto unico tra cassa integrazione e/EBAT, che assicuri la necessaria omogeneità e operatività del nuovo ente

#### **Art. 28 CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE.**

Con riferimento all'articolo 85 del CCNL a decorrere dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare a favore OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto un contributo di assistenza contrattuale pari ad € 0,28 per ogni giornata di occupazione di cui € 0,20 a carico del datore di lavoro e € 0,08 a carico del lavoratore.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.

**Art 29 FORMAZIONE CONTINUA**

Si conferma l'istituzione della formazione continua in collegamento con FOR AGRI.

**Art. 30 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.**

Il presente contratto da un punto di vista normativo decorre dal 01/01/2016 e scadrà il 31.12.2019.

Gli effetti economici del presente contratto hanno la seguente durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019.

Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

**Art. 31 CONTRATTI CON ACCORDI AZIENDALI**

E' demandata alla contrattazione aziendale la possibilità di individuare soluzioni finalizzate alla salvaguardia occupazionale ed utili a consentire il pieno rispetto delle retribuzioni definite dal presente CPL, anche definendo modalità temporali graduali.

La validità di tali contratti e' subordinata alla sottoscrizione delle sigle sindacali dei lavoratori da una parte, e dalla rappresentanza datoriale di riferimento dall'altra, che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro.

**Art. 32 NORME DI RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda al CCNL vigente.



CONFAGRICOLTURA-U.P.A.

*Paolo Paolo Rey*

*M. De Marco Villone*

COLDIRETTI

*Paolo Paolo Rey*



CIA

*Paolo Paolo Rey*



FAI - CISL



SEGRETERIA TERRITORIALE  
AGRIGENTO - CALTANISSETTA - ENNA  
Via Canonico Pulci, 9/B - 93100 C.A.

CISL

*Paolo Berteleto Veronica Jacom*

FLAI - CGIL

FLAI - CGIL

AGRIGENTO

*Paolo Paolo Rey*

UILA - UIL

*Paolo Paolo Rey*

